

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
96/C 45/01	ECU.....	1
96/C 45/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
96/C 45/03	Elenco degli stabilimenti della Svizzera dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità ⁽¹⁾	3
96/C 45/04	Elenco degli stabilimenti della Bulgaria dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità ⁽¹⁾	4
96/C 45/05	Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci)	4
96/C 45/06	Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁾	5
96/C 45/07	Giorni festivi nel 1996	17

II Atti preparatori

.....

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

III *Informazioni***Commissione**

96/C 45/08	Programma comunitario a medio termine per la parità delle opportunità tra gli uomini e le donne (1996-2000) — Bando di gara n. V/001/96 — Procedura aperta .	21
96/C 45/09	Servizi di consulenza di gestione e servizi connessi	22
96/C 45/10	Prodotti per un sistema di marcatura di gasoli e cherosene — Invito a presentare manifestazioni di interesse	24
96/C 45/11	Analisi di alcuni ostacoli commerciali e di investimento sui mercati extracomunitari nell'industria meccanica.	25
96/C 45/12	Analisi di alcuni ostacoli commerciali e di investimento sui mercati extracomunitari nel settore automobilistico	26
96/C 45/13	Analisi di alcuni ostacoli commerciali e di investimento sui mercati extracomunitari nell'industria chimica	27
96/C 45/14	Studio relativo agli effetti della legislazione «Buy American» negli Stati Uniti d'America e le conseguenze per i prodotti provenienti dalla Comunità europea	28
96/C 45/15	Sistema informatizzato di gestione della mediateca — Avviso di postinformazione	29

Rettifiche

96/C 45/16	Programma pilota Urban (GU n. C 38 del 10. 2. 1996, pag. 23)	30
96/C 45/17	Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermediaia «Formazione» — (GU n. C 2 del 5. 1. 1996, pag. 9)	30
96/C 45/18	Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermediaia «Sviluppo» (GU n. C 2 del 5. 1. 1996, pag. 10)	31
96/C 45/19	Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermediaia «Gestione» (GU n. C 2 del 5. 1. 1996, pag. 13)	31

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

16 febbraio 1996

(96/C 45/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,8214	Marco finlandese	5,89600
Corona danese	7,30043	Corona svedese	8,90662
Marco tedesco	1,88760	Sterlina inglese	0,835470
Dracma greca	312,014	Dollaro USA	1,28846
Peseta spagnola	159,061	Dollaro canadese	1,77743
Franco francese	6,50029	Yen giapponese	135,520
Sterlina irlandese	0,812295	Franco svizzero	1,53933
Lira italiana	2042,75	Corona norvegese	8,24616
Fiorino olandese	2,11372	Corona islandese	85,4122
Scellino austriaco	13,2763	Dollaro australiano	1,70544
Scudo portoghese	196,491	Dollaro neozelandese	1,89843
		Rand sudafricano	5,02500

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(96/C 45/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1088/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 13)	15. 2. 1996	17,99 ECU/t (*)
Regolamento (CE) n. 1089/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 16)	15. 2. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1090/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 19)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 1091/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 22)	15. 2. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 2428/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 19)	15. 2. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 2429/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi e destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 22)	15. 2. 1996	298,00 ECU/t
Regolamento (CE) n. 2430/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 25)	15. 2. 1996	351,00 ECU/t
		Riduzione massima
Regolamento (CE) n. 2875/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 17)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 2876/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 18)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 2877/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 20)	—	Nessuna offerta

(*) Tassa minima all'esportazione

**Elenco degli stabilimenti della Svizzera dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche
nella Comunità**

(96/C 45/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Decisione C(96) 304 della Commissione dell'8 febbraio 1996

(Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio)

Numero autorizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
101	Städtischer Schlachthof, 8004 Zürich	x			x		x		
103	Städtischer Schlachthof, Basel	x			x		x		
		x						x	(¹)
107	Städtischer Schlachthof, St. Gallen	x			x		x		
115	Gustav Spiess, 9442 Berneck	x	x		x		x		TF
121	Gehrig AG, 4710 Klus	x	x		x		x		TF
129	Zentralschlachthof AG, Hinwil, Zürich	x	x		x		x		(¹)
141	Vulliamy SA, 1033 Cheseaux SL	x	x		x		x		
		x	x					x	(¹)
145	Grieder AG, 4702 Oensingen	x	x		x		x		TF
155	Frischfleisch AG, 6210 Sursee	x	x		x		x		(²) (¹)
157	Marmy viande en gros SA, 1470 Estavayer-le-lac	x	x		x				
240	Fleischhandel Crüzer AG, 7302 Landquart		x		x		x		
282	Tiefkühlager AG, 4623 Neuendorf			x					(¹)
283	Frigo St. Johann, 4056 Basel			x					(¹)
291	Kühlhaus Neuhof AG, 9202 Gossau			x					(¹) TF
297	Tiefkühlhaus AG, 8865 Bilten			x					(¹) TF
298	Bahnhof-Kühlhaus AG, 4313 Möhlin			x					(¹)
307	Born AG, 3250 Lyss		x		x		x		
308	Tiefkühlager Sitterdorf, Sitterdorf			x					(¹)
309	Metzgerei Gemperli AG, St. Gallen, St. Gallen		x		x		x		
310	Grauwiler Fleisch AG, Basel, Basel		x		x		x		

(*) M: Macello
LS: Laboratorio di sezionamento
DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina
O/C: Carne ovina/caprina
S: Carne suina
SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

(¹) Solamente carne congelata ed imballata.

(²) Carne suina: solamente carne imballata e che ha subito un trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.

(³) Con esclusione dei fegati e dei reni.

(⁴) Con esclusione degli stomaci e degli intestini.

(⁵) Le carni fresche possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 31 luglio 1996.

TF: Gli stabilimenti con la menzione «TF» sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire il trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della stessa direttiva.

Elenco degli stabilimenti della Bulgaria dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(96/C 45/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Decisione C(96) 303 della Commissione dell'8 febbraio 1996

(Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio)

Numero autorizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
21	Mecom Ltd., Silistra	×	×			×	×		(¹) (²) T
28	Mesokombinat Svichtov, Svichtov	×				×			(¹) (⁴)
31	Mesokombinat Vratza, Vratza	×				×			(¹) (²)

(*) M: Macello
 LS: Laboratorio di sezionamento
 DF: Deposito frigorifero
 B: Carne bovina
 O/C: Carne ovina/caprina
 S: Carne suina
 SP: Carne dei solipedi
 NP: Note particolari

T: Gli stabilimenti con menzione «T» sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

(¹) Con esclusione delle frattaglie staccate dalle carcasse.

(²) Solamente carcasse refrigerate.

(⁴) Carni suine fresche destinate esclusivamente alla fabbricazione di prodotti a base di carne sul territorio della Bulgaria.

(*) Le carni fresche possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 29 febbraio 1996.

APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)

(Classificazione delle merci)

(96/C 45/05)

Pubblicazione di note esplicative adottate in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 192/96 della Commissione (²)

Le «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» (¹) sono modificate come segue:

Pagina 151

Inserire la nota esplicativa seguente:

«3002 10 91 Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Rientra in particolare in tale sottovoce l'immunoglobulina umana normale.»;

3002 10 95

e altri

3002 10 99

Sopprimere l'espressione «l'immunoglobulina umana normale.».

(¹) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(²) GU n. L 26 del 2. 2. 1996, pag. 5.

(*) GU n. C 342 del 5. 12. 1994, pag. 1. Il testo delle note esplicative è attualmente disponibile in tutte le versioni linguistiche, tranne le versioni finlandese e svedese che sono in corso di elaborazione e saranno pubblicate quanto prima.

DISCIPLINA COMUNITARIA PER GLI AIUTI DI STATO ALLA RICERCA E SVILUPPO

(96/C 45/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il ruolo delle attività di ricerca e sviluppo nel promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione

- 1.1. Secondo l'articolo 130, paragrafo 1 del trattato CE è compito sia della Comunità che degli Stati membri svolgere un'azione intesa «a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico».

Inoltre, secondo l'articolo 130, paragrafo 3 è compito della Comunità contribuire alla realizzazione di quest'obiettivo «attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato». La presente disciplina per gli aiuti alla ricerca mira dunque ad applicare le norme di concorrenza contribuendo al contempo a realizzare quest'obiettivo.

- 1.2. La ricerca e lo sviluppo possono contribuire a dare rinnovato slancio alla crescita, a rafforzare la competitività e ad aumentare l'occupazione. Questa consapevolezza era già presente al momento dell'adozione dell'Atto unico europeo, che fra l'altro ha introdotto nel trattato CE l'articolo 130 F che stabilisce l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale. Quest'obiettivo è stato sancito dal trattato di Maastricht unitamente alla necessità, per la Comunità, di incentivare l'attività di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico fra le imprese, i centri di ricerca e le università.

- 1.3. Un mezzo atto a perseguire questi obiettivi è offerto dai programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico (RST). Il quarto programma quadro (1994-1998), adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio ⁽¹⁾, si articola in quattro grandi linee d'azione:

- a) attuazione di programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, incoraggiando la cooperazione fra imprese, centri di ricerca e università;
- b) promozione della cooperazione fra la Comunità, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione;
- c) diffusione ed utilizzo dei risultati delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione;
- d) promozione della formazione e della mobilità dei ricercatori nella Comunità.

- 1.4. Il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione ⁽²⁾ ha messo in rilievo le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo. Tale testo propone una molteplicità di provvedimenti e di iniziative che gli Stati membri della Comunità dovrebbero intraprendere congiuntamente per affrontare il problema della disoccupazione nell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ Bollettino delle CE, supplemento 6/93.

Esso sottolinea l'importanza delle misure generali atte a favorire gli investimenti delle imprese nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, come i provvedimenti fiscali favorevoli o che mirano a rendere più efficace la ricerca. In particolare esso fa appello ad «una maggiore partecipazione del settore privato alle spese di ricerca e di un cambiamento di rotta nell'intervento pubblico, da un sostegno di tipo diretto ad uno di tipo indiretto».

- 1.5. Dal Libro bianco risulta tuttavia che la spesa di R&S nella Comunità si trova per la maggior parte sotto il controllo degli Stati membri. Attualmente il bilancio di ricerca della Comunità incide per non più del 4 % circa sulla spesa destinata dagli Stati membri a questa voce nel settore civile. Inoltre il 13 % appena delle spese di ricerca all'interno dell'Unione è attualmente riferibile ad azioni coordinate, nell'ambito cioè di iniziative di cooperazione cui partecipano, in particolare, imprese di più Stati membri.
- 1.6. Il Libro bianco sottolinea altresì che gli investimenti della Comunità nella ricerca e nello sviluppo tecnologico sono comparativamente inferiori a quelli di certi suoi concorrenti. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato alle imprese, va osservato sulla base dei dati raccolti successivamente all'attuazione della disciplina nel 1986 e in particolare di quelli relativi al periodo 1990-1992, che le notifiche di aiuti riguardanti principalmente le attività di ricerca e sviluppo industriale rappresentano meno del 5 % del volume totale degli aiuti di Stato.
- 1.7. In tale testo si ricorda altresì che le misure attuate dagli Stati membri devono essere compatibili con il mercato comune e con le norme che disciplinano gli aiuti di Stato, come risulta dal principio enunciato all'articolo 3, lettera g) del trattato CE; tali norme si basano sugli articoli 92 e 93 del trattato CE.
- 1.8. Uno degli obiettivi della politica di concorrenza è quello di migliorare la competitività internazionale dell'industria comunitaria e di contribuire così a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 130, paragrafo 1 del trattato CE. Le norme di concorrenza vanno pertanto applicate costruttivamente per incoraggiare la cooperazione e quindi lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie negli Stati membri, nel rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale. Nel controllare gli aiuti di Stato va tenuta nel debito conto l'esigenza di far confluire risorse alle industrie che contribuiscono a migliorare la competitività dell'industria comunitaria.
- 1.9. La Commissione ha tradizionalmente assunto un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti di Stato alla R&S. Questa politica è giustificata da diversi fattori: gli obiettivi perseguiti da tali aiuti, il fabbisogno finanziario e i rischi spesso considerevoli connessi alla R&S e, stante la distanza che separa tali progetti dal mercato, la minore probabilità di distorsioni della concorrenza e degli scambi comunitari.
- 1.10. Questo atteggiamento della Commissione è rispecchiato dal tenore delle oltre 500 decisioni adottate sulla base della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla R&S⁽¹⁾. A rendere possibile questa politica è stato il rispetto dimostrato sin dall'inizio dagli Stati membri per le restrizioni imposte da tale disciplina.
- 1.11. L'obiettivo della presente versione modificata della disciplina è quello di tenere conto dei più recenti sviluppi e delle esperienze accumulate in passato.

(¹) GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2.

Uno di tali sviluppi è rappresentato dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative concluso nel quadro dell'accordo GATT del 1994. Tale accordo riconosce la natura particolare degli aiuti alla ricerca. All'articolo 8 esso stabilisce fra l'altro le condizioni alle quali gli aiuti alle attività di ricerca svolte da imprese o da istituti di ricerca o di istruzione superiore sulla base di contratti stipulati con imprese non sono passibili di azione sotto forma di imposizione di diritti compensativi. La presente disciplina tiene inoltre debitamente conto degli altri obiettivi e delle altre politiche dell'Unione.

2. Applicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato agli aiuti dall R&S (articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE)

- 2.1. L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- 2.2. Tanto più prossima la R&S è al mercato, tanto più considerevole potrebbe essere l'effetto distorsivo dell'aiuto di Stato. Per individuare la prossimità al mercato della R&S beneficiaria degli aiuti, la Commissione attua una distinzione tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva. La definizione di queste varie fasi della R&S, che corrisponde alla definizione data nell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, è contenuta nell'allegato I alla presente disciplina.
- 2.3. L'innovazione non si configura come una categoria separata. Gli aiuti alle attività che si potrebbero considerare innovative, ma che non rientrano nel novero delle categorie citate al punto 2.2, possono essere autorizzati unicamente se rispettano la politica della Commissione in materia di aiuti all'investimento.
- 2.4. Gli aiuti alle attività di R&S da parte degli istituti di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro esulano di norma dall'ambito d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

Quando i risultati di questi lavori di R&S finanziati dallo Stato sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, la Commissione presume che di norma non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

Quando i lavori di R&S sono effettuati da istituti di istruzione superiore o da enti pubblici di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro, per conto di imprese o in collaborazione con esse, la Commissione presumerà che non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE:

- a) quando gli istituti pubblici di istruzione superiore o di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro contribuiscono ai progetti di ricerca agendo secondo il principio dell'operatore in economia di mercato: ciò avviene in particolare quando tali istituti ottengono per i loro servizi una retribuzione conforme al prezzo di mercato;
- b) oppure quando:
- i costi del progetto sono interamente a carico delle imprese partecipanti ai lavori di ricerca; o
 - i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati della R&S sono integralmente versati agli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro; o

— gli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro ricevono dai partecipanti industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto di ricerca e di cui sono detentori tali partecipanti industriali, e i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono essere ampiamente diffusi presso i terzi interessati.

2.5. Le autorità pubbliche possono rivolgersi ad imprese per commissionare attività di R&S o acquistarne direttamente i risultati. In assenza di gara aperta la Commissione presumerà che possa sussistere un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Se tali appalti sono aggiudicati a condizioni di mercato, in particolare a seguito di una gara aperta conforme alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio (*), la Commissione riterrà di norma che non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

3. **Compatibilità degli aiuti alla R&S [articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e c) del trattato CE]**

3.1. Quando soddisfano le condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, e devono essere pertanto sottoposti all'esame della Commissione, gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle imprese possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE.

3.2. In tutti i casi in cui, a seguito di tale esame, la Commissione constata che un aiuto ha il fine di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, tale aiuto può beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

3.3. Il comune interesse europeo deve essere dimostrato in maniera concreta: occorre ad esempio provare che il progetto rappresenta un importante progresso in relazione a specifici programmi comunitari di R&S o che permette di avanzare in misura significativa nella realizzazione di obiettivi comunitari specifici.

3.4. In passato la Commissione ha fatto ricorso alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE in un numero limitato di casi. Si è constatato che, in materia di R&S, questa deroga può applicarsi in particolare a progetti importanti sia qualitativamente che, in linea di principio, quantitativamente (connessi ad esempio alla definizione di norme industriali atte a far beneficiare l'industria comunitaria di tutti i vantaggi connessi al mercato unico) e che presentano carattere transnazionale. Sulla base di siffatte considerazioni la Commissione ha deciso in particolare di considerare come importanti progetti di comune interesse europeo determinati progetti Eureka nel settore dell'elettronica (EU 127 JESSI, EU 102 EPROM, EU 147 DAB, EU 43 ESF) o della televisione ad alta definizione (EU 95 HDTV).

3.5. Un aiuto di Stato alla R&S che non possa beneficiare della deroga ex articolo 92, paragrafo 3, lettera b) può comunque risultare compatibile con il trattato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), che autorizza una deroga per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

3.6. Nell'esaminare l'applicabilità dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato la Commissione presterà particolare attenzione al tipo di ricerca, ai beneficiari, all'intensità dell'aiuto, all'accessibilità dei risultati e ad altri fattori salienti menzionati ai punti 5 e 6.

(*) GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

4. Notifica degli aiuti di Stato proposti per la R&S (articolo 93 del trattato CE)

- 4.1. Gli aiuti di Stato alla R&S devono essere notificati alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE. Per agevolare il compito tanto degli Stati membri quanto dei servizi della Commissione, è opportuno che la notifica sia effettuata per mezzo del modulo tipo inviato con la lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994 sulle relazioni e notifiche standardizzate, modificato dalla lettera del 2 agosto 1995 della Commissione agli Stati membri. Il «Questionario supplementare per la R&S» dell'allegato II, sezione A (informazioni da fornire di norma nelle notifiche di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE per gli aiuti di Stato a favore della R&S) di cui alla lettera del 2 agosto 1995 è sostituito dal nuovo questionario allegato alla presente disciplina (allegato III).
- 4.2. La Commissione si sforza di ottenere il massimo grado di trasparenza nell'applicazione dei regimi d'aiuto. Occorre pertanto che gli obiettivi del programma, i beneficiari, ecc., siano chiaramente indicati. Vanno specificate le varie categorie di costi che gli aiuti sono destinati a ridurre, e gli aiuti stessi vanno accordati in una forma che consenta il calcolo della loro intensità rispetto a tali costi (vedi allegato II).
- 4.3. Gli Stati membri saranno autorizzati ad avvalersi di qualsiasi strumento d'aiuto a sostegno dei progetti di R&S. Essi dovrebbero peraltro mettere la Commissione in grado di calcolare l'equivalente sovvenzione dell'aiuto, se questo non è erogato sotto forma di sovvenzione diretta, fornendole quindi informazioni sufficienti a tal fine.
- 4.4. In tutti i casi in cui uno Stato membro è del parere che sia d'applicazione l'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, esso è invitato a precisare se ricorrano le condizioni richieste e a comprovarlo nella sua notifica alla Commissione.
- 4.5. La comunicazione della Commissione agli Stati membri relativa alla procedura di approvazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI e per la modificazione di regimi esistenti ⁽¹⁾ è pienamente d'applicazione nel caso degli aiuti di Stato alla R&S, come lo è la norma «de minimis» ⁽²⁾.
- 4.6. La Commissione ha finora ricevuto, in applicazione della lettera del 22 febbraio 1994 modificata il 2 agosto 1995, un numero considerevole di notifiche riguardanti unicamente il rifinanziamento e/o la proroga di regimi d'aiuto conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo in vigore e compatibili con il mercato comune. La Commissione non ha mai formulato obiezioni nei confronti di tali notifiche.

Sulla base dell'esperienza acquisita la Commissione ritiene pertanto che non sia più necessario notificare l'aumento della dotazione annuale di un regime autorizzato se, espresso in ecu, tale aumento non è superiore al 100 % (in valore nominale) dell'importo annuo iniziale, a condizione che si tratti di un regime di durata illimitata o che l'aumento abbia luogo entro il periodo di validità di un regime limitato nel tempo.

Le proroghe con o senza aumento della dotazione (entro i limiti sopraindicati del 100 %), senza modifiche delle condizioni d'applicazione dei regimi d'aiuto precedentemente approvati, e conformi alla nuova disciplina, dovranno essere rinotificate unicamente a decorrere dal quinto anno successivo allo scadere del periodo di validità del regime iniziale. Gli Stati membri sono però tenuti ad informare in via preliminare la Commissione in merito a tali rifinanziamenti/proroghe e a continuare a trasmetterle una relazione annuale sull'applicazione dei regimi in questione.

⁽¹⁾ GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 10.

⁽²⁾ La norma «de minimis» attualmente in vigore è fissata al punto 3.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI (GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2).

- 4.7. L'attribuzione di un aiuto ad un singolo progetto, nel quadro di un regime di aiuti alla R&S autorizzato dalla Commissione non è in linea di principio soggetta a notifica. Tuttavia, per poter valutare la concessione di aiuti consistenti nel quadro di regimi approvati e la compatibilità di questi aiuti con il mercato comune, la Commissione richiede la notifica preliminare per i singoli progetti di ricerca il cui costo superi i 25 milioni di ECU e che beneficino di un aiuto che superi l'equivalente sovvenzione lordo di 5 milioni di ECU.

Questa nuova norma in materia di notifica va considerata come un'opportuna misura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE. Il suo contenuto è stato esaminato dai rappresentanti degli Stati membri nel corso di una riunione multilaterale.

La Commissione prevede di modificare in una fase successiva l'attuale procedura di notifica per quanto riguarda i progetti Eureka; a tal fine essa proporrà opportune misure (articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE).

- 4.8. L'attribuzione di singoli aiuti che non rientrino in regimi di R&S autorizzati va notificata a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, salvo se si tratta di un aiuto «de minimis».

5. Intensità degli aiuti

- 5.1. L'intensità di aiuto che può essere considerata accettabile sarà valutata caso per caso dalla Commissione. La valutazione terrà conto ogni volta della natura del progetto o programma, delle considerazioni di politica generale relative alla competitività dell'industria europea, nonché dei rischi di distorsione della concorrenza e di effetto sugli scambi fra Stati membri. Una valutazione generale di tali rischi induce la Commissione a ritenere che la ricerca fondamentale e la ricerca industriale possano fruire di livelli di aiuto superiori a quelli concessi per le attività di sviluppo precompetitive, più strettamente connesse all'immissione sul mercato dei risultati della R&S e che pertanto, se beneficiarie di aiuti, possono più facilmente dar luogo a distorsioni della concorrenza e degli scambi.
- 5.2. Il finanziamento pubblico della ricerca fondamentale effettuata di norma in maniera indipendente dagli istituti di istruzione superiore o dagli istituti di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

In certi casi eccezionali gli aiuti alla ricerca fondamentale svolta da imprese o per conto di esse, che rientrerebbero di norma nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, possono essere autorizzati e raggiungere un'intensità d'aiuto fino al 100 % lordo, nella misura in cui questo tipo di ricerca si svolge molto a monte del mercato e i suoi risultati sono, in linea generale, ampiamente diffusi e utilizzati secondo criteri non discriminatori e alle condizioni del mercato.

Per rientrare nell'ambito della ricerca fondamentale i lavori non devono essere connessi agli obiettivi industriali o commerciali perseguiti da una singola impresa e va garantita un'ampia diffusione dei risultati della ricerca.

- 5.3. In linea generale l'intensità lorda degli aiuti alla ricerca industriale non deve superare il 50 % dei costi ammissibili del progetto (vedi allegato II).
- 5.4. Nel caso di aiuti destinati a finanziare studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo pre concorrenziali, i tassi ammissibili sono fissati rispettivamente al 75 % e 50 % dei costi di tali studi, tenuto conto del debole impatto di siffatti aiuti sulle condizioni di concorrenza e sugli scambi.

- 5.5. Le attività di sviluppo precompetitive sono prossime al mercato ed esiste un più forte rischio che gli aiuti accordati a questo tipo di ricerca abbiano effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi intracomunitari.

In linea con la prassi seguita dalla Commissione negli ultimi anni, l'intensità lorda consentita è fissata al 25 % dei costi ammissibili del progetto (vedi allegato II).

- 5.6. Come precisato al punto 4.3 della presente disciplina, gli Stati membri sono liberi di avvalersi di qualsiasi strumento d'aiuto per promuovere le attività di ricerca e sviluppo. Per gli anticipi rimborsabili unicamente in caso di successo delle attività di ricerca, l'intensità dell'aiuto accettabile, in equivalente sovvenzione lordo, è quella fissata dalla presente disciplina per le varie fasi della ricerca. In caso di insuccesso della ricerca in questione, la Commissione, conformemente alla sua prassi decisionale, potrà accettare un'intensità più elevata dato che l'insuccesso del progetto riduce il rischio di distorsione della concorrenza e degli scambi.

Quando notificano aiuti rimborsabili gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi e le modalità precise del rimborso; le condizioni previste sono valutate caso per caso dalla Commissione.

- 5.7. Al fine di incoraggiare la diffusione dei risultati delle ricerche, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore del deposito e della conferma dei brevetti a beneficio delle PMI ai sensi della definizione comunitaria in vigore possono raggiungere tassi analoghi a quelli concessi per gli aiuti alle attività di ricerca all'origine di tali brevetti.

- 5.8. Quando vi è aiuto di Stato a favore di un progetto di R&S effettuato in collaborazione fra imprese ed enti pubblici di ricerca (vedi punto 2.4), il cumulo degli aiuti, sotto forma di sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, quando si configurano come aiuti, dei contributi degli enti pubblici di ricerca al medesimo, non potrà superare i massimali summenzionati.

- 5.9. Per le attività di ricerca e sviluppo che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, l'intensità consentita non supererà di norma la media ponderata delle intensità d'aiuto autorizzate per questi due tipi di ricerca.

- 5.10. Fatta salva la valutazione caso per caso alla quale, come menzionato al punto 5.1, procede in linea generale la Commissione, l'intensità dell'aiuto indicata ai punti da 5.3 a 5.8 della presente disciplina può essere maggiorata nei casi seguenti:

5.10.1. Se l'aiuto è destinato a PMI ⁽¹⁾: maggiorazione di 10 punti percentuali.

5.10.2. Se il progetto di ricerca è effettuato in una regione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a): maggiorazione di 10 punti percentuali.

Se il progetto di ricerca è effettuato in una regione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c): maggiorazione di 5 punti percentuali.

Le maggiorazioni regionali sopra citate potranno essere superate tenendo conto dei massimali applicabili agli aiuti agli investimenti a finalità regionale e della necessità di incoraggiare gli investimenti immateriali, conformemente alla politica seguita dalla Commissione, senza peraltro superare i limiti di cui al punto 5.10.6.

⁽¹⁾ La definizione attualmente in vigore è quella della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI (GU n. C 213 del 19. 8. 1992).

- 5.10.3. Una maggiorazione di 15 punti percentuali sarà applicabile quando il progetto di ricerca rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di applicazione.

La maggiorazione sarà portata a 25 punti percentuali quando il progetto comporterà inoltre una collaborazione transfrontaliera che implica una cooperazione effettiva tra imprese ed enti pubblici di ricerca o fra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, e quando il progetto si accompagnerà ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

- 5.10.4. Qualora il progetto di ricerca non rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del programma quadro comunitario di R&S in corso di applicazione, la Commissione accetterà maggiorazioni fino a 10 punti percentuali se verrà soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- a) che il progetto comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST;
- b) che il progetto comporti una collaborazione effettiva fra imprese ed enti pubblici di ricerca, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST;
- c) che il progetto si accompagni ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, alla concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altro mezzo adeguato, in condizioni analoghe a quelle previste per la divulgazione dei risultati delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico comunitarie (art. 130 J del trattato CE).

- 5.10.5. Lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione informazioni sufficienti a consentire di valutare l'adempimento di tali criteri.

- 5.10.6. Il cumulo delle maggiorazioni descritte ai punti da 5.10.1 a 5.10.4 con le percentuali indicate ai punti da 5.3 a 5.8 non può dar luogo ad un'intensità massima d'aiuto superiore al 75 % lordo per la ricerca industriale e al 50 % lordo per le attività di sviluppo precompetitive. Questi limiti vanno rispettati in tutti i casi.

- 5.11. Quando un aiuto di Stato alla R&S può beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare i limiti autorizzati dall'accordo sulle sovvenzioni del GATT (75 % per la ricerca industriale, 50 % per le attività di sviluppo precompetitive).

- 5.12. I massimali sopra fissati per gli aiuti alla ricerca e sviluppo si applicano agli aiuti di Stato.

Tuttavia, nel suo esame degli aiuti alla R&S la Commissione deve tener conto dell'effetto sulla concorrenza e sugli scambi di un cumulo fra aiuto di Stato e finanziamenti comunitari.

In caso di cumulo tra finanziamento comunitario e aiuto di Stato, il sostegno pubblico totale non può superare i limiti del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per le attività di sviluppo precompetitive.

- 5.13. Possono essere autorizzate intensità del 75 % lordo per la ricerca industriale e del 50 % lordo per le attività di sviluppo precompetitive (intensità massime autorizzate dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative per le sovvenzioni non passibili di azione), se progetti o programmi analoghi di concorrenti situati all'esterno

dell'Unione europea hanno beneficiato nel corso degli ultimi tre anni, o beneficeranno, di un aiuto di intensità equivalente per gli stessi due tipi di ricerca.

In tutta la misura del possibile lo Stato membro interessato fornirà alla Commissione informazioni sufficienti a permetterle di valutare la situazione, particolarmente la necessità di compensare il vantaggio concorrenziale di cui gode il concorrente del paese terzo.

Se la Commissione dispone di una prova (pubblicazione ufficiale, notifica all'OMC, dati OCSE, documenti di bilancio, ecc.) del fatto che un aiuto concesso o previsto da un paese terzo raggiunge un tasso che giustifica un allineamento, si pronuncerà sulla notifica che sollecita tale allineamento entro un termine di 30 giorni lavorativi per un caso individuale e di due mesi per un regime.

Se si tratta unicamente di una presunzione la Commissione, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili presso gli Stati membri, si pronuncerà sull'opportunità di un allineamento entro un termine di due mesi.

I termini sopra citati sono calcolati a decorrere dalla ricezione della domanda circostanziata proveniente da uno o più Stati membri.

6. Effetto d'incentivazione degli aiuti alla R&S

- 6.1. Gli aiuti di Stato alla R&S devono incentivare le imprese ad intraprendere attività di R&S supplementari, che si aggiungano a quelle da esse normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti. Esse possono inoltre incoraggiare le imprese che non svolgono attività di R&S ad intraprenderne. Quando tale effetto di incentivazione non risulta chiaramente, la Commissione potrà considerare questi aiuti meno favorevolmente di quanto avvenga d'abitudine.
- 6.2. Per verificare che, grazie agli aiuti previsti, le imprese effettuino una quantità di ricerche superiore a quella che avrebbero svolto in assenza di aiuti, la Commissione terrà conto in particolare di fattori quantificabili (come l'evoluzione delle spese destinate alla R&S, quella del numero di persone che si dedicano ad attività di R&S e quella del rapporto tra R&S e fatturato), delle lacune del mercato, dei costi supplementari connessi alla collaborazione transfrontaliera nonché di altri fattori pertinenti indicati dallo Stato membro che ha trasmesso la notifica. Un progetto d'aiuto potrà essere inoltre accettato se contribuisce alla realizzazione di una ricerca che in assenza di aiuto sarebbe stata meno ambiziosa o non avrebbe potuto essere realizzata entro gli stessi limiti di tempo.
- 6.3. La Commissione invita pertanto gli Stati membri, sia nella fase di notifica degli aiuti dalla R&S, sia in quella di trasmissione delle relazioni annuali sull'attuazione dei regimi d'aiuto approvati, a dimostrare la necessità e l'effetto di incentivazione di tali aiuti e a provare che non si tratta in alcun caso di aiuti al funzionamento.
- 6.4. La Commissione può considerare presumibile l'effetto di incentivazione quando il beneficiario dell'aiuto è una PMI ai sensi della definizione comunitaria in vigore.
- 6.5. La Commissione attribuirà particolare importanza alle condizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3:
 - nel caso di singoli progetti elaborati da grandi imprese che effettuano ricerche prossime al mercato;
 - in tutti i casi, se una percentuale significativa delle spese di ricerca e sviluppo è stata effettuata nel periodo precedente la domanda di aiuto.

7. Relazioni annuali

Per ogni regime di aiuti da essa autorizzato la Commissione esige di norma la presentazione di una relazione annuale. Sulla base di queste relazioni la Commissione sarà in grado di seguire l'applicazione del regime e di proporre eventualmente le opportune misure se riterrà che questo induca o rischi di indurre distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune, ad esempio tramite un'indebita concentrazione su specifici settori o imprese.

Le relazioni vanno redatte conformemente ai requisiti specificati nella lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994, modificata il 2 agosto 1995, sulle relazioni e notifiche standardizzate.

8. Attuazione

8.1. La presente disciplina sarà attuata in armonia con le altre politiche della Comunità nel settore degli aiuti di Stato e con le disposizioni degli altri trattati europei e della legislazione varata in applicazione degli stessi. Ciò vale in particolare per gli aiuti di Stato nel settore nucleare, che rimangono soggetti alle disposizioni dell'articolo 232, paragrafo 2 del trattato CE nonché a quelle del trattato Euratom, e per il settore della difesa, soggetto alle disposizioni dell'articolo 223 del trattato CE.

8.2. Dopo l'entrata in vigore del regolamento d'applicazione dell'accordo OCSE per il rispetto di condizioni normali ed eque di concorrenza nei settori della costruzione e della riparazione navale commerciale, gli aiuti di Stato a favore della R&S in questi due settori non saranno più disciplinati dalla presente disciplina, ma valutati alla luce delle disposizioni del suddetto regolamento.

9. Durata

La Commissione riesaminerà la presente disciplina fra cinque anni. La Commissione potrà inoltre decidere di apportare modifiche in qualsiasi momento, in collaborazione con gli Stati membri, qualora ciò risulti opportuno per ragioni attinenti alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche comunitarie e di impegni assunti a livello internazionale.

ALLEGATO I

Definizione delle fasi di R&S ai fini dell'applicazione dell'articolo 92 del trattato CE

La presente disciplina è destinata ad applicarsi agli aiuti alla R&S direttamente connessi alla produzione finale e alla commercializzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi se e in quanto tali aiuti rispondono alle condizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. Le definizioni sono destinate ad aiutare gli Stati membri nella redazione delle notifiche, ed hanno carattere indicativo e non normativo.

- Per **ricerca fondamentale** la Commissione intende un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.
- Per **ricerca industriale** la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
- Per **attività di sviluppo precompetitiva** la Commissione intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimo-

strazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

ALLEGATO II

Costi di R&S ammissibili per il calcolo dell'intensità di aiuto

I seguenti costi saranno considerati ammissibili ai fini del calcolo dell'intensità degli aiuti alla R&S. Quando essi sono dovuti anche ad altre attività, in particolare altri lavori di R&S, essi devono essere ripartiti fra l'attività di R&S sovvenzionata e le altre attività:

- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca);
- costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca;
- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
- spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- altri costi d'esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

ALLEGATO III

Informazioni supplementari da fornire di norma nelle notifiche in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE per gli aiuti di Stato a favore della R&S (regimi, casi di aiuti concessi in applicazione di un regime approvato e casi particolari)

(Da allegare al questionario generale della sezione A, allegato II della lettera della Commissione agli Stati membri del 2 agosto 1995 sulle notifiche e relazioni annuali standardizzate)

1. Obiettivi

Descrizione articolata degli obiettivi della misura di aiuto e del tipo o della natura della R&S che si intende incentivare.

2. Descrizione delle fasi di R&S che beneficiano dell'aiuto

- 2.1. Ricerca fondamentale.
- 2.2. Fase di definizione o studi di fattibilità.
- 2.3. Ricerca industriale.
- 2.4. Attività di sviluppo precompetitiva.
- 2.5. Progetti pilota o dimostrativi.

3. Indicazione particolareggiata degli elementi di costo che possono beneficiare dell'aiuto

- 3.1. Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca).
- 3.2. Costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca.

- 3.3. Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.
 - 3.4. Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca.
 - 3.5. Altri costi di esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.
- 4. Forma e intensità dell'aiuto**
- 4.1. Descrizione della forma e dell'intensità dell'aiuto per ogni fase di R&S che beneficia dell'aiuto.
 - 4.2. Descrizione particolareggiata delle maggiorazioni eventualmente applicabili e intensità massima degli aiuti.
 - 4.3. Precisare se le attività di R&S beneficiarie dell'aiuto siano in tutto o in parte localizzate in una regione beneficiaria di aiuti [articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o 92, paragrafo 3, lettera c)].
- 5. Ricerca in cooperazione**
- 5.1. I progetti eseguiti in collaborazione tra più imprese possono beneficiare di un aiuto? Eventualmente a condizioni speciali? In caso affermativo, indicare tali condizioni.
 - 5.2. Il regime prevede una collaborazione tra imprese ed altri organismi, quali istituti di ricerca o università? Sono previste condizioni speciali? In caso affermativo, indicare tali condizioni.
 - 5.3. Se gli istituti di ricerca ricevono aiuti per un progetto di ricerca specifico, indicare l'importo e l'intensità dell'aiuto.
- 6. Aspetti multinazionali**
- Il progetto (caso particolare/regime/programma) presenta aspetti multinazionali (per esempio, progetti Esprit, Eureka)? In caso affermativo:
- 6.1. Il progetto prevede una cooperazione con partner di altri paesi? In caso affermativo, precisare:
 - a) con quali altri Stati membri;
 - b) con quali altri paesi terzi;
 - c) con quali imprese o centri di ricerca di altri paesi.
 - 6.2. Costo totale del progetto (caso particolare/regime/programma).
 - 6.3. In che modo il costo è ripartito fra i vari partner?
- 7. Uso dei risultati**
- 7.1. A chi apparterranno i risultati della R&S in questione?
 - 7.2. La concessione di licenze sui risultati è subordinata a talune condizioni?
 - 7.3. Sono previste disposizioni particolari in materia di pubblicazione generale/diffusione dei risultati delle R&S?
 - 7.4. Quali sono le misure previste per l'utilizzazione/lo sviluppo ulteriore dei risultati?
- 8. Effetto d'incentivazione degli aiuti alla R&S**
- 8.1. Nel caso dei regimi, quali sono le misure proposte per assicurare che l'aiuto abbia un effetto d'incentivazione della R&S (vedi punto 6 della disciplina)?
 - 8.2. Nei casi particolari — in particolare quelli previsti al punto 6.5 della disciplina — quali fattori sono stati presi in considerazione per assicurare che l'aiuto abbia un effetto d'incentivazione della R&S?
-

	B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	AT	P	FI	SE	UK
Ognissanti: 1. 11.	×		× ⁽⁴⁾		×	×		×	×		×	×		2.11.	
Giorno dei Morti: 2. 11.													×		
Armistizio 1918: 11. 11.	×					×									
Restaurazione dell'Indipendenza: 1. 12.												×			
Giorno della Costituzione: 6. 12.					×										
Giorno dell'Indipendenza: 6. 12.													×		
Immacolata Concezione: 8. 12.					9.12.										
Vigilia di Natale: 24. 12.											×		×		
Natale: 25. 12.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
S. Stefano: 26. 12.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×

Note

- (¹) Baden-Württemberg, Baviera, Hessen, Renania del Nord-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saar; Sachsen: in certi comuni e circoscrizioni di Bautzen, Hoyerswerda, Kamenz; Thüringen: giorno festivo legale in comuni con preponderante popolazione cattolica.
- (²) Saar e Baviera, Baviera, giorno festivo legale in comuni con preponderante popolazione cattolica.

- (³) Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt; Thüringen: giorno festivo legale in comuni con preponderante popolazione protestante.
- (⁴) Baden-Württemberg, Baviera, Renania del Nord-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saar, Thüringen: giorno festivo legale in comuni con preponderante popolazione cattolica.
- (⁵) Giorni festivi opzionali. Le comunità autonome spagnole possono scegliere altre feste regionali.

Consiglio — Commissione

4 aprile	Giovedì santo
5 aprile	Venerdì santo
8 aprile	Lunedì di Pasqua
1° maggio	Festa del Lavoro
9 maggio	Dichiarazione di Robert Schuman
16 maggio	Ascensione
17 maggio	L'indomani dell'Ascensione
27 maggio	Lunedì di Pentecoste
21 luglio ⁽¹⁾	Festa nazionale belga
15 agosto	Assunzione
1° novembre	Ognissanti
dal 24 dicembre al 31 dicembre	} Natale e Anno Nuovo

⁽¹⁾ *Sede Lussemburgo:*

Gli stessi giorni di Bruxelles, salvo il 21 luglio che è sostituito dal 23 giugno, festa nazionale lussemburghese.

Parlamento europeo

19 febbraio	Lunedì di Carnevale
5 aprile	Venerdì Santo
8 aprile	Lunedì di Pasqua
1° maggio	Festa del Lavoro
9 maggio	Dichiarazione di Robert Schuman
16 maggio	Ascensione
27 maggio	Lunedì di Pentecoste
	Festa nazionale ⁽¹⁾ :
23 giugno	— lussemburghese
14 luglio	— francese
21 luglio	— belga
15 agosto	Assunzione
2 settembre	Schobermesse
1° novembre	Ognissanti
dal 24 dicembre al 31 dicembre	} Natale e Anno Nuovo

⁽¹⁾ A seconda della sede di servizio.

Stati EFTA

			IS	N	LIE
Capodanno	1.	1.	×	×	×
Epifania	6.	1.			×
Candelora	2.	2.			×
Martedì grasso	20.	2.			×
San Giuseppe	19.	3.			×
Giovedì Santo	4.	4.	×	×	
Venerdì Santo	5.	4.	×	×	×
Lunedì di Pasqua	8.	4.	×	×	×
Sumardagurinn Fyrsti	25.	4.	×		
Festa del Lavoro	1.	5.	×	×	×
Ascensione	16.	5.	×	×	×
Grunnlovsdag	17.	5.		×	
Lunedì di Pentecoste	27.	5.	×	×	×
Corpus Domini	6.	6.			×
Festa nazionale	17.	6.	×		
Fridagur Verslonarman	7.	8.	×		
Assunzione	15.	8.			×
Natività della Vergine Maria	8.	9.			×
Ognissanti	1.	11.			×
Immacolata Concezione	8.	12.			×
Vigilia di natale	24.	12.	×	(¹)	×
Natale	25.	12.	×	×	×
S. Stefano	26.	12.	×	×	
S. Silvestro	31.	12.	×	(¹)	×

(¹) Solo mezza giornata.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Programma comunitario a medio termine per la parità delle opportunità tra gli uomini e le donne (1996-2000)

Bando di gara n. V/001/96

Procedura aperta

(96/C 45/08)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Occupazione, relazioni industriali e affari sociali, unità V/A/3, edificio J27, 6/58, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax (32-2) 296 35 62.
2. **Categoria di servizio e descrizione:** La Commissione intende assicurarsi i servizi di un contraente incaricato di apportare assistenza tecnica per la messa in opera, allo sviluppo, alla conduzione, al controllo e alla valutazione continua del programma.
3. **Luogo di esecuzione:** L'assistenza tecnica comporta delle prestazioni che necessitano dei contatti frequenti con i servizi competenti della Commissione.
4. Non applicabile.
5. Non applicabile.
6. Non applicabile.
7. **Durata di esecuzione:** Il programma è previsto per il periodo 1996-2000. Le missioni di assistenza tecnica di cui al punto 2 saranno oggetto di un contratto per una durata di un anno che potrà essere rinnovato per frazioni annuali successive per garantire gli incarichi necessari alla messa in opera del programma.
8. a) **Richiesta di documenti:** Il fascicolo di documentazione contenente il capitolato d'appalto e il formulario di risposta tipo può essere ottenuto gratuitamente, tuttavia esclusivamente su richiesta scritta o per telefax, all'indirizzo menzionato al punto 1.

b) **Termine ultimo per effettuare tale richiesta:** 15. 3. 1996.
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 28. 3. 1996.

b) Le offerte devono essere inviate all'indirizzo di cui al punto 1.

c) **Lingua(e):** Una delle lingue ufficiali della Comunità europea.
10. **Apertura delle offerte:** 15. 4. 1996 (10.00), all'indirizzo seguente:

Commissione europea, Direzione generale V, Occupazione, relazioni industriali e affari sociali, rue Joseph II 27, B-1049 Bruxelles.

Gli offerenti o loro rappresentanti muniti di regolare procura potranno assistere all'apertura delle offerte.
11. L'organizzazione prescelta dovrà presentare una garanzia per un importo pari all'anticipo dei pagamenti per i servizi di assistenza tecnica che saranno versati dalla Commissione.
12. Il contratto si baserà sul principio del rimborso dei costi reali esposti dall'organizzazione (su presentazione dei documenti nel limite dello stanziamento di bilancio stabilito per ogni contratto o clausola agiuntiva annuale).

Le modalità di pagamento dei servizi di assistenza tecnica saranno le seguenti: versamento di un anticipo del 30 % dello stanziamento di bilancio massimo previsto, in seguito, pagamento su fatture bimestrali fino a 70 % dell'importo e saldo dopo la presentazione e l'accettazione da parte della Commissione dei documenti relativi ai conti e le relazioni sulle attività realizzate dal contraente.
13. Non applicabile.

14. **Criteri di selezione:** Gli offerenti dovranno dimostrare di possedere:
- 1) esperienza nel campo della conduzione di programmi, reti, organizzazioni o gruppi, di comunicazione, di gestione tecnica e finanziaria;
 - 2) esperienza nella cooperazione a livello europeo;
 - 3) esperienza nei settori che rientrano nel programma;
 - 4) capacità a mettere in opera un gruppo multinazionale che riunisca l'esperienza e/o le competenze necessarie per assumere gli incarichi di cui ai punti da 2.1 a 2.8 del capitolato d'appalto;
 - 5) capacità finanziaria ed economica che permetta di garantire gli incarichi oggetto del presente bando di gara. Quest'ultima può essere dimostrata mediante dichiarazioni bancarie, bilanci o estratti di bilanci, giro d'affari degli ultimi tre esercizi, nonché attestati o estratti di registrazione nell'albo di commercio, all'IVA e alla sicurezza sociale.
15. Le organizzazioni interessate sono vincolate dalla loro offerta fino al 30. 9. 1996.
16. **Criteri di aggiudicazione:**
- strategia e conduzione proposta per garantire la coerenza e l'integrazione delle attività del programma,
 - metodologia e organizzazione del lavoro proposte per il conseguimento degli obiettivi del programma,
 - rapporto qualità/prezzo.
17. Non applicabile.
18. Non è stato pubblicato un avviso di preinformazione nella GUCE.
19. **Data di spedizione del bando:** 5. 2. 1996.
20. **Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:** 5. 2. 1996.
21. Il contratto rientra nell'accordo GATT sui contratti pubblici.

Servizi di consulenza di gestione e servizi connessi

(96/C 45/09)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Istituto statistico, Eurostat, unità C1: programmazione, relazioni con le istituzioni europee e internazionali, Spazio economico europeo, ampliamento, all'attenzione della sig.ra Lemmel, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Lussemburgo-Kirchberg.
- Tel. (352) 43 01-344 65. Telefax (352) 43 01-347 62.
2. **Categoria di servizio:**
- a) Servizi di consulenza per la gestione e servizi connessi, numeri di CPC 865, 866.
 - b) Nel quadro del processo di miglioramento della qualità delle statistiche europee e di rafforzamento delle attività di programmazione e di gestione interna dell'Istituto statistico delle Comunità europee, Eurostat procede all'aggiudicazione del contratto di cui sotto. Il lavoro da realizzare si scompone in tre lotti distinti.
- Lotto 1) Corporate Planning - attività di studio e di consulenza che mirano alla formulazione, redazione, comunicazione e alla messa in opera più ampia possibile di un piano di impresa di Eurostat (fasi 1 e 2) e fase 3: redazione di una relazione di valutazione.
- Lotto 2) lavori di analisi e di assistenza tendenti allo sviluppo e alla comunicazione del concetto della qualità totale nell'insieme dell'Istituto statistico.
- Lotto 3) attività di studio (lotto 1), di assistenza, di analisi e di consulenza (lotto 2) nel settore della formazione di gestione, comunicazione e gestione del cambiamento.
3. **Luogo di consegna:** Lussemburgo (vedi punto 1).

4. a), b)
- c) **Obbligo di menzionare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del servizio.**
5. Le imprese possono presentare offerta per un solo, per due o per tre lotti (vedi punto 2. b), ma sono tenute, per ogni lotto, a presentare un'offerta completa, ovvero rispondente a tutte le fasi.
- Inoltre, per ogni lotto, il taglio delle varie fasi deve risultare chiaro considerando che ogni fase sarà oggetto di un contratto specifico (vedi punto 2. b del capitolato d'appalto).
6. **Varianti:** Non ammesse.
7. **Durata del contratto:** Vedi capitolato d'appalto. Termine ultimo per l'esecuzione del servizio: entro e non oltre il 6/1999 (vedi capitolato d'appalto).
8. a) **Richiesta del capitolato d'appalto:** Vedi punto 1.
- b) **Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto:** 15. 3. 1996.
- c) **Pagamento per l'aggiudicazione del capitolato d'appalto:** Non applicabile.
9. **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 1. 4. 1996.
10. **Apertura delle offerte:**
- a) **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:** Un rappresentante per offerente munito di regolare procura.
- b) **Data, ora e luogo:** 11. 4. 1996 (15.00). Luogo: vedi punto 1.
11. **Cauzioni e garanzie:** Vedi capitolato d'appalto.
12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Vedi capitolato d'appalto.
13. Gli offerenti possono presentare un'offerta individuale o in associazione con terzi. Se si tratta di un'offerta congiunta presentata per vari partner, uno di loro deve essere designato quale contraente principale per i fabbisogni del contratto.
14. **Condizioni minime:** Gli offerenti dovranno presentare:
- a) una dichiarazione del giro d'affari globale realizzato negli ultimi due esercizi;
- b) un elenco di lavori analoghi eseguiti negli ultimi due anni;
- c) il curriculum vitae di ogni persona che verrà coinvolta nella realizzazione dei lavori.
15. **Validità dell'offerta:** 12 mesi, a decorrere dal termine ultimo della consegna delle offerte.
16. **Criteri di aggiudicazione:** Le offerte prescelte saranno quelle economicamente più vantaggiose in funzione dei criteri di cui sotto:
- chiarezza, qualità della metodologia proposta e comprensione delle conseguenze pratiche della messa in opera,
- composizione e competenza del gruppo di studio,
- chiarezza e fattibilità del piano di lavoro con calendario di realizzazione (comprendente il termine ultimo di completamento del progetto),
- prezzo.
17. **Altre informazioni:**
- 18.
19. **Data di spedizione del bando:** 1. 2. 1996.
20. **Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:** 6. 2. 1996.
21. **Contratto rientrante nell'accordo GATT.**

Prodotti per un sistema di marcatura di gasoli e cherosene**Invito a presentare manifestazioni di interesse**

(96/C 45/10)

1. Commissione europea, Direzione generale XXI, Dogane e imposizione indiretta, DG XXI C2 - Imposte indirette diverse dalle imposte sugli affari, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. 295 78 83. Telefax 296 19 31. Telex COMEU B 21877.

2. Invito a presentare manifestazioni di interesse. I fornitori di sistemi di marcatura fiscale di gasoli e cherosene sono invitati a presentare dei prodotti per la loro valutazione nel quadro della direttiva del Consiglio 95/60/CE relativa alla marcatura fiscale di gasoli e cherosene soggetti ad un dazio ridotto.

L'offerta riguarderà la fornitura di marcatura che deve essere aggiunta ai prodotti in questione nonché le procedure che permettono di rivelare la sua presenza e di determinare la sua concentrazione.

3. I prodotti devono essere, per quanto possibile, conformi alle specifiche seguenti:

relativo alla marcatura:

- dovrà essere sufficientemente solubile nei prodotti in oggetto, o nelle loro miscele con un portatore appropriato, per dare alle soluzioni una stabilità compresa tra - 40 e + 40°C;
- dovrà essere stabile nelle soluzioni dei prodotti in oggetto fino ad una concentrazione pari al 2 % dell'insieme dei gasoli e cherosene soggetti a marcatura,
- sarà difficile ed economicamente dissuasivo mascherare o rimuovere la marcatura dai prodotti in oggetto utilizzando degli assorbenti comuni (quali carbone attivo, argilla smettica o allumina), o mediante qualsiasi altro procedimento comunemente utilizzato (quali gli acidi o alcali),
- dovrà essere dimostrabile che nelle concentrazioni utilizzate né la marcatura né i prodotti chimici impiegati per la rivelazione avranno effetti negativi sull'ambiente o sulla salute e che la marcatura non causerà danni ai motori. Dovranno essere presentate delle schede tecniche di sicurezza;

per il procedimento di rivelazione:

- la marcatura dovrà essere qualitativamente rilevabile mediante un semplice test di marcatura effettuato ai lati della strada se la concentrazione minima è pari al 2 % dell'insieme dei gasoli e cherosene soggetti a marcatura,

— per le analisi qualitative e quantitative della marcatura devono essere utilizzati dei procedimenti semplici mediante l'utilizzo di tecniche di laboratorio comuni,

— è di particolare importanza che la marcatura di gasoli e cherosene a dazio ridotto e/o degli additivi nei gasoli e cherosene non sottoposti a marcatura di utilizzo corrente negli Stati membri non interferisca con la rivelazione o con la determinazione quantitativa della marcatura, e che la marcatura possa essere miscelata in forma concentrata, consentendo la distribuzione dell'intera miscela al distributore.

La Commissione, assieme alle singole autorità tributarie nazionali, valuterà i sistemi di marcatura sottoposti alla sua attenzione. In seguito dovranno essere adottate le misure corrispondenti per l'introduzione di un sistema comune di marcatura a livello comunitario per gasoli e cherosene.

4. Le offerte dovranno pervenire entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

5. Le società che intendono partecipare devono presentare delle informazioni dettagliate dei loro prodotti (per iscritto) a: sig. S. Bill, DG XXI C2, Dogane e imposizione indiretta, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

6. Gli offerenti dovranno presentare una documentazione sufficiente relativa alle specifiche elencate al punto 3 onde facilitare la valutazione delle proposte. Il risultato della valutazione potrebbe essere negativo nel caso in cui la documentazione non fosse presentata.

Tutti i prodotti presentati devono essere approvati e registrati nella Comunità conformemente alle condizioni dell'inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti. Inoltre, ogni fornitore potenziale deve essere in grado di garantire alla Commissione ed alle autorità tributarie nazionali la disponibilità di quantità sufficienti dei prodotti in tutta la Comunità. Nel caso in cui i prodotti (marcatura, prodotti chimici impiegati per la loro rivelazione, ecc.) fossero soggetti a brevetti o licenze, dovrà essere indicato nella proposta per consentire alla Commissione di negoziare le condizioni di licenza con terzi prima della scelta della marcatura.

Gli offerenti devono essere in grado di fornire alla Commissione e alle autorità tributarie nazionali una campionatura sufficiente del sistema proposto per consentire di effettuare dei test. Dovranno altresì essere in grado di rispondere a tutte le richieste prevedibili di informazione o di assistenza necessarie per effettuare tali test.

Analisi di alcuni ostacoli commerciali e di investimento sui mercati extracomunitari nell'industria meccanica

(96/C 45/11)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, DG I, Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda, unità acciaio, carbone, costruzione navale; varie (ID2), Ufficio B 28-5/42, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Tel. (32-2) 299 49 53/12 66. Telefax (32-2) 299 02 07.
2. **Categoria di servizio e descrizione:** Categoria 11, servizi di consulenza gestionale e affini, riferimento CPC nn. 865 e 866. Analisi ed informazioni sugli ostacoli di accesso al mercato, quali la legislazione nazionale, nel settore meccanico nei mercati extracomunitari.
3. **Consegna presso:** Vedi punto 1.
4. a) Professione riservata ad una professione particolare: No.
b) Il settore comprende i macchinari definiti nel n. 84 della XVI sezione del regolamento della Commissione (CE) n. 1359/95, ad eccezione dei reattori nucleari e dei computer.
c) Nomi e qualifiche del personale: Sì.
5. **Suddivisione in lotti:** No.
6. **Numero di prestatori di servizio che saranno invitati a presentare offerta:** Saranno invitati un minimo di 6 contraenti potenziali.
7. **Varianti:** Non sono ammesse le varianti.
8. **Durata del contratto:** 12 mesi.
9. **Forma giuridica del raggruppamento di offerenti:** Non è richiesta una forma giuridica specifica tuttavia ogni prestatore di servizio sarà solidalmente e congiuntamente responsabile per l'esecuzione del contratto.
10. a) b) **Termine ultimo per la ricezione delle candidature:** 29. 3. 1996.
- c) **Indirizzo:** Vedi punto 1, all'attenzione del sig. E. Weizenbach, le candidature dovranno recare la dicitura: «machinery tender».
- d) **Lingue:** Una della lingue ufficiali dell'Unione europea.
11. **Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerta:** 1. 4. 1996.
12. **Cautioni e garanzie:** Non richieste.
13. **Qualifiche:**
 - informazioni dettagliate relative ai titoli di studio ed alle qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione dei servizi;
 - elenco dei maggiori progetti analoghi effettuati negli ultimi 3 anni a testimonianza dell'esperienza posseduta relativa alle questioni giuridiche sollevate dagli accordi commerciali internazionali, in particolare, quelle sollevate dall'Organizzazione Mondiale del Commercio compreso l'accordo sulle misure di investimento legate al commercio, delle prestazioni precedenti relative all'industria meccanica internazionale e le condizioni concorrenziali;
 - certificato di solidità della situazione finanziaria ed economica.
14. **Criteri di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri da applicare sono il prezzo, la metodologia proposta, la facilità di accesso alle fonti di informazioni nazionali per alcuni paesi extracomunitari che saranno elencati nelle specifiche dell'invito a presentare offerta.
15. **Altre informazioni:** I prezzi saranno espressi in ECU e saranno esenti dal pagamento di imposte, tasse ed altri oneri, compresa l'IVA. Il contratto e tutte le questioni relative saranno soggetti alle disposizioni della legislazione belga.
16. **Data di spedizione del bando:** 2. 2. 1996.
17. **Data di ricezione del bando:** 7. 2. 1996.

Analisi di alcuni ostacoli commerciali e di investimento sui mercati extracomunitari nel settore automobilistico

(96/C 45/12)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, DG I, Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda, unità acciaio, carbone, costruzione navale; varie (ID2), Ufficio B 28-5/42, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Tel. (32-2) 299 49 53/12 66. Telefax (32-2) 299 02 07.
2. **Categoria di servizio e descrizione:** Categoria 11, servizi di consulenza gestionale e affini, riferimento CPC nn. 865 e 866. Analisi ed informazioni sugli ostacoli di accesso al mercato, quali la legislazione nazionale ed il settore automobilistico nei mercati extracomunitari.
3. **Consegna presso:** Vedi punto 1.
4. a) Contratto riservato ad una professione particolare: No.
b) Il settore si riferisce alla risoluzione relativa all'accesso al settore automobilistico dell'UE del Consiglio del 22. 4. 1994, punto II.9, e ai settori connessi quali i veicoli utilitari, i pezzi di ricambio e gli accessori ed i motocicli.
c) Nomi e qualifiche del personale: Sì.
5. **Suddivisione in lotti:** No.
6. **Numero di prestatori di servizio che saranno invitati a presentare offerta:** Saranno invitati un minimo di 6 contraenti potenziali.
7. **Varianti:** Non sono ammesse le varianti.
8. **Durata del contratto:** 12 mesi.
9. **Forma giuridica del raggruppamento di offerenti:** Non è richiesta una forma giuridica specifica tuttavia ogni prestatore di servizio sarà solidalmente e congiuntamente responsabile per l'esecuzione del contratto.
10. a)
b) **Termine ultimo per la ricezione delle candidature:** 29. 3. 1996.
- c) **Indirizzo:** Vedi punto 1, all'attenzione del sig. E. Weizenbach, le candidature dovranno recare la dicitura: «automotive industry».
- d) **Lingue:** Una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
11. **Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerta:** 1. 4. 1996.
12. **Cauzioni e garanzie:** Non richieste.
13. **Qualifiche:**
 - informazioni dettagliate relative ai titoli di studio ed alle qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione dei servizi;
 - elenco dei maggiori progetti analoghi effettuati negli ultimi tre anni a testimonianza dell'esperienza posseduta relativa alle questioni giuridiche sollevate dagli accordi commerciali internazionali, in particolare, quelle sollevate dall'Organizzazione Mondiale del Commercio compreso l'Accordo sulle misure di investimento legate al commercio, alle prestazioni precedenti relative al mercato dell'automobile e alle condizioni concorrenziali;
 - certificato di solidità sulla situazione finanziaria ed economica.
14. **Criteri di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri da applicare sono il prezzo, la metodologia proposta, la facilità di accesso alle fonti di informazioni nazionali per alcuni paesi extracomunitari che saranno elencati nelle specifiche dell'invito a presentare offerta.
15. **Altre informazioni:** I prezzi saranno espressi in ECU e saranno esenti dal pagamento di imposte, tasse ed altri oneri, compresa l'IVA. Il contratto e tutte le questioni relative saranno soggetti alle disposizioni della legislazione belga.
16. **Data di spedizione del bando:** 2. 2. 1996.
17. **Data di ricezione del bando:** 7. 2. 1996.

Analisi di alcuni ostacoli commerciali e di investimento sui mercati extracomunitari nell'industria chimica

(96/C 45/13)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, DG I, Relazioni esterne: Politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda, unità acciaio, carbone, costruzione navale e varie (ID2), Ufficio B 28-5/42, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Tel. (32-2) 299 49 53/299 12 66. Telefax 299 02 07.
2. **Categoria di servizio e descrizione:** Categoria 11, servizi di consulenza gestionale e affini, riferimento CPC nn. 865, 866. Analisi ed informazioni sugli ostacoli di accesso al mercato, quali la legislazione nazionale, per l'industria chimica nei mercati extracomunitari.
3. **Consegna presso:** Vedi punto 1.
4. a) Riservato ad una professione particolare: No.
b) Il settore comprende tutti i prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse come definite nella sezione VI del regolamento della Commissione (CE) n. 1359/95 del 13. 6. 1995.
c) Nomi e qualifiche del personale: Sì.
5. **Suddivisione in lotti:** No.
6. **Numero di prestatori di servizio che saranno invitati a presentare offerta:** Saranno invitati un minimo di 6 contraenti potenziali.
7. **Varianti:** Le varianti non sono ammesse.
8. **Durata del contratto:** 12 mesi.
9. **Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori:** Non è richiesta una forma giuridica specifica tuttavia ogni prestatore di servizi dovrà essere congiuntamente e solidalmente responsabile per la prestazione del contratto.
10. a)
b) **Termine ultimo per la ricezione delle candidature:** 29. 3. 1996.
- c) **Indirizzo:** Vedi punto 1, all'attenzione del sig. E. Weizenbach, le candidature dovranno recare la dicitura seguente: «chemical industry».
- d) **Lingue:** Una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
11. **Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerta:** 1. 4. 1996.
12. **Cauzioni e garanzie:** Non richieste.
13. **Qualifiche:**
 - informazioni dettagliate relative ai titoli di studio ed alle qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione dei servizi;
 - elenco dei maggiori progetti analoghi effettuati negli ultimi tre anni a testimonianza dell'esperienza posseduta relativa alle questioni giuridiche sollevate dagli accordi commerciali internazionali, in particolare, quelle sollevate dall'Organizzazione Mondiale del Commercio compreso l'accordo sulle misure di investimento legate al commercio, alle prestazioni precedenti relative all'industria meccanica internazionale e alle condizioni concorrenziali;
 - certificato relativo alla solidità sulla posizione finanziaria ed economica.
14. **Criteri aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri da applicare sono il prezzo, la metodologia proposta, la facilità di accesso alle fonti di informazioni nazionali per alcuni paesi extracomunitari che saranno elencati nelle specifiche dell'invito a presentare offerta.
15. **Altre informazioni:** I prezzi saranno espressi in ECU e saranno esenti dal pagamento di imposte, tasse ed altri oneri, compresa l'IVA. Il contratto e tutte le questioni relative saranno soggetti alle disposizioni della legislazione belga.
16. **Data di spedizione del bando:** 2. 2. 1996.
17. **Data di ricezione del bando:** 7. 2. 1996.

Studio relativo agli effetti della legislazione «Buy American» negli Stati Uniti d'America e le conseguenze per i prodotti provenienti dalla Comunità europea

(96/C 45/14)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, DG I, Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda, unità nuove tecnologie, proprietà intellettuale, appalti pubblici (ID3), Ufficio B 28-5/42, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Tel. (32-2) 299 49 53 o (32-2) 295 35 52. Telefax 299 02 07.
2. **Categoria di servizio e descrizione:** Categoria 11, Servizi di consulenza gestionale e affini, riferimento CPC nn. 865, 866. Studio della legislazione preferenziale locale e nazionale negli Stati Uniti, indicazione dei prodotti europei interessati e analisi dei risultati.
3. **Consegna presso:** Vedi punto 1.
4. a) Riservato ad una professione particolare: No.
b) Riferimento legislativo: Accordi tariffari del GATT.
c) Nomi e qualifiche del personale: Sì.
5. **Divisione in lotti:** No.
6. **Numero di prestatori di servizio che saranno invitati a presentare offerta:** Saranno invitati un minimo di 4 contraenti potenziali.
7. **Varianti:** Le varianti non sono ammesse.
8. **Durata del contratto:** 12 mesi.
9. **Forma giuridica in caso di raggruppamento di offerenti:** Non è richiesta una forma giuridica specifica tuttavia ogni prestatore di servizi dovrà essere congiuntamente e solidalmente responsabile per la prestazione del contratto.
10. a)
 - b) **Termine ultimo per la ricezione delle candidature:** 29. 3. 1996.
 - c) **Indirizzo:** Vedi punto 1, all'attenzione del sig. E. Weizenbach, la candidature devono recare la dicitura: «Buy American tender».
 - d) **Lingue:** Una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
11. **Termine ultimo per l'invio degli inviti a presentare offerta:** 1. 4. 1996.
12. **Cauzioni e garanzie:** Non richieste.
13. **Qualifiche:**
 - informazioni dettagliate relative ai titoli di studio e alle qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione dei servizi;
 - elenco dei maggiori progetti analoghi degli ultimi tre anni a testimonianza dell'esperienza posseduta relativa al diritto commerciale internazionale, con conoscenze specifiche delle tariffe doganali in ambito GATT/OMC, ed esperienza della legislazione statunitense applicabile nel settore degli appalti pubblici;
 - certificato sulla solidità della situazione finanziaria ed economica.
14. **Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri da applicare sono il prezzo, la metodologia proposta, la capacità di accesso alle fonti di informazione statunitensi sia a livello di governo (federale e locale) che a livello industriale, esistenza di almeno un ufficio negli Stati Uniti.
15. **Altre informazioni:** I prezzi proposti saranno espressi in ECU ed esonerati da tutti i diritti, tasse ed altri oneri, compresa l'IVA. Il contratto e le questioni che potrebbero sorgere saranno soggette alle disposizioni della legge belga.
16. **Data di spedizione dell'avviso:** 5. 2. 1996.
17. **Data di ricezione dell'avviso:** 7. 2. 1996.

Sistema informatizzato di gestione della mediateca**Avviso di postinformazione**

(96/C 45/15)

1. **Nome e indirizzo dell'ente appaltante:** Commissione europea, Direzione informatica, supporto logistico e formazione, sig. G. Gascard, IMCO 1/1, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
 - conformità agli standard ufficiali e specifiche pubbliche,
 - conformità all'architettura informatica della Commissione,
 - affidabilità dell'offerta,
 - esperienza tecnica dei responsabili del progetto,
 - rispetto del calendario indicato,
 - capacità ad assumere la direzione dei lavori,
 - piano della qualità, corredato da un certificato ISO 9000,
 - costo della soluzione proposta.
 2. **Procedura di stipulazione prescelta:** Bando di gara aperta n. DI 95/05. Contratto di 3 anni rinnovabile fino ad un massimo di 5 anni.
 3. **Descrizione dei servizi:** Fornitura di un sistema «chiavi in mano» di gestione della mediateca della Commissione europea composto da:
 - a) gestione documentale e gestione della struttura audiovisivi (video, foto, suono),
 - b) pianificazione e produzione audiovisiva,
 - c) diffusione elettronica della struttura audiovisiva.
 4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 30. 11. 1995.
 5. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Il contratto è stato aggiudicato all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
 - conformità dell'offerta alle necessità espresse nel capitolato d'appalto,
 - validità delle soluzioni tecniche proposte: rendimento, qualità dei mezzi,
 - evolutività della soluzione,
 6. **Numero di offerte ricevute:** 7.
 7. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** Marben SA, boulevard du Souverain 400, B-1160 Bruxelles.
 8. **Prezzo o gamma di prezzi pagati:** 994 400 ecu suddivisi su 3 anni (stima).
 - 9., 10.
 11. **Data di pubblicazione del bando di gara nella GUCE:** 6. 5. 1995.
 12. **Data di spedizione dell'avviso:** 7. 2. 1996.
 - 13.
-

RETTIFICHE

Programma pilota Urban

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 38 del 10. 2. 1996, pag. 23)

(96/C 45/16)

Commissione europea, direzione generale - Politiche regionali e Coesione (DG XVI), unità A-1, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 295 71 01/295 14 03. Telefax (32-2) 296 32 73.

anziché:

6. **Termine ultimo per la richiesta:** 3 settimane a partire dalla data di pubblicazione.
7. **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 52 giorni a partire dalla richiesta di pubblicazione da parte dell'ente appaltante.
9. **Apertura delle offerte:** L'apertura delle buste avrà luogo presso il CSM2 (41, av. de Tervuren, B-1040 Bruxelles/Brussel) 3 settimane dalla data di cui al punto 7.

leggi:

6. **Termine ultimo per la richiesta:** 4. 3. 1996.
7. **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 25. 3. 1996.
9. **Apertura delle offerte:** L'apertura delle buste avrà luogo presso il CSM2 (41, av. de Tervuren, B-1040 Bruxelles/Brussel) il 15. 4. 1996.

Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermediaria «Formazione»

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 2 del 5. 1. 1996, pag. 9)

(96/C 45/17)

Commissione delle Comunità europee, DG X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», unità «Programma Media», sig. Jacques Delmoly, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

In considerazione delle precisazioni richieste dagli offerenti potenziali del presente contratto, l'ente appaltante ha deciso di prorogare il termine di ricezione delle offerte. Di conseguenza, vengono apportate le seguenti modifiche al bando iniziale:

8. b) **Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto:** 4. 3. 1996.
 9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 14. 3. 1996.
 10. b) L'apertura delle offerte avverrà il 21. 3. 1996 (12.00), al seguente indirizzo: rue de la Loi 102, 8° piano, sala riunioni, B-1040 Bruxelles.
-

Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermediaia «Sviluppo»

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 2 del 5. 1. 1996, pag. 10)

(96/C 45/18)

Commissione delle Comunità europee, DG X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», unità «Programma Media», sig. Jacques Delmoly, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

In considerazione delle precisazioni richieste dagli offerenti potenziali del presente contratto, l'ente appaltante ha deciso di prorogare il termine di ricezione delle offerte. Di conseguenza, vengono apportate le seguenti modifiche al bando iniziale:

8. b) *Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto*: 4. 3. 1996.
9. a) *Termine ultimo per la ricezione delle offerte*: 14. 3. 1996.
10. b) L'apertura delle offerte avverrà il 21. 3. 1996 (14.00), al seguente indirizzo: rue de la Loi 102, 8° piano, sala riunioni, B-1040 Bruxelles.

Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermediaia «Gestione»

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 2 del 5. 1. 1996, pag. 13)

(96/C 45/19)

Commissione delle Comunità europee, DG X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», unità «Programma Media», sig. Jacques Delmoly, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

In considerazione delle precisazioni richieste dagli offerenti potenziali del presente contratto, l'ente appaltante ha deciso di prorogare il termine di ricezione delle offerte. Di conseguenza, vengono apportate le seguenti modifiche al bando iniziale:

8. b) *Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto*: 4. 3. 1996.
 9. a) *Termine ultimo per la ricezione delle offerte*: 14. 3. 1996.
 10. b) L'apertura delle offerte avverrà il 21. 3. 1996 (16.00), al seguente indirizzo: rue de la Loi 102, 8° piano, sala riunioni, B-1040 Bruxelles.
-